



# **Comune di Falconara Marittima**

## **(Provincia di Ancona)**

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**

**Approvato con D.C.C. n. 87 del 27.10.2017**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. L'Amministrazione Comunale, come previsto nel proprio Statuto e in sintonia con la Carta Europea di Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, adottata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa il 21 maggio 2003, istituisce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze", di seguito denominato C.C.R.R., come organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno nella propria comunità di appartenenza per contribuire alla formazione di cittadini liberi e responsabili.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Le finalità che il C.C.R.R. persegue sono:

- a) Consentire ai/alle ragazzi/e di esprimere, attraverso i loro rappresentanti liberamente eletti, i propri bisogni, desideri, potenzialità, punto di vista e sensibilità;
- b) Offrire opportunità concrete ai/alle ragazzi/e di poter esercitare i propri diritti e doveri, di sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità critica, decisionale di elaborazione di idee;
- c) Far esprimere i principi e le regole della convivenza democratica con l'impegno di assumere i conseguenti comportamenti e responsabilità, favorendo ulteriormente l'integrazione e la partecipazione dei minori stranieri;
- d) Garantire alla città e agli Amministratori un luogo privilegiato di ascolto e raccordo del punto di vista dei/delle ragazzi/e sui problemi e sulle proposte di miglioramento della vita cittadina.

#### **Art. 3 – Composizione e durata del C.C.R.R.**

1. Il C.C.R.R. è costituito dal Sindaco che lo presiede e da n. 16 Consiglieri.
2. Il C.C.R.R. viene eletto in novembre e designato, di norma, il giorno 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia, salvo deroghe per il primo anno di funzionamento.
3. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In caso di assenza i Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione al Sindaco.
4. Gli eletti durano in carica due anni che decorrono dalla data di designazione.
5. Alla data di scadenza, il mandato è prorogato fino al subentro del nuovo Consiglio Comunale.

#### **Art. 4 – Funzioni**

1. Il C.C.R.R. secondo quanto disposto dal presente Regolamento, svolge funzioni propositive, consultive e gestionali;



# Comune di Falconara Marittima

## (Provincia di Ancona)

**Funzione propositiva:** Il C.C.R.R. esprime proposte, non vincolanti, da sottoporre all'Amministrazione Comunale.

Gli argomenti possono essere posti all'ordine del giorno nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale degli adulti per il relativo dibattito o della Giunta per i provvedimenti di propria competenza. Le risoluzioni adottate saranno comunicate per iscritto agli uffici comunali competenti in materia.

**Funzione consultiva:** per particolari decisioni, di competenza del Consiglio o della Giunta cittadina, che impattino in maniera significativa sul mondo giovanile e studentesco.

**Funzione gestionale:** il C.C.R.R. può realizzare, in piena autonomia, iniziative e progetti, purché compatibili con il Programma di Mandato del Sindaco eletto e con le normative vigenti, nel limite di spesa delle disponibilità dello stanziamento del bilancio comunale. I relativi atti amministrativi saranno redatti dagli Uffici comunali preposti.

### Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

1. Costituiscono elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le classi quinte delle scuole primarie, le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del territorio comunale e le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado di Falconara M.ma.
2. Costituiscono elettorato passivo gli alunni delle sole classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del territorio comunale e le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado di Falconara M.ma.
3. Nelle liste elettorali dovrà essere garantita la presenza delle bambine e delle ragazze nella proporzione del 30%. E' auspicabile altresì la presenza dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e immigrati/e, in condizione di totale parità di diritti e doveri.
4. Non possono essere candidabili e/o nominati Sindaco o Consigliere gli studenti che, nell'anno scolastico precedente a quello delle elezioni, o in quello delle elezioni, abbiano avuto iscritte nel proprio curriculum scolastico sospensioni dalla frequenza superiori ad un giorno, per motivi gravi.

### Art. 6 – Commissione Elettorale

Presso l'Amministrazione Comunale si costituisce una Commissione elettorale di vigilanza composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dei docenti referenti degli Istituti Scolastici e dei genitori degli alunni, appartenenti ai Consigli d'Istituto, indicati dai rispettivi Dirigenti Scolastici, con il compito di:

- 1) convalidare le liste
- 2) vigilare sulla correttezza delle procedure elettorali
- 3) proclamare gli eletti
- 4) decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali: i ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per cui si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

### Art. 7 – Modalità di elezione del mini Sindaco e del C.C.R.R.



# Comune di Falconara Marittima

## (Provincia di Ancona)

1. Le elezioni si svolgono di norma secondo i seguenti tempi e modalità:

a) Entro il **15 Ottobre** vengono presentate presso le Segreterie degli Istituti Comprensivi e Scolastici le liste elettorali che dovranno riportare le generalità del candidato Sindaco e quelle dei candidati a consigliere, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione della classe di appartenenza.

Ogni lista deve, inoltre, essere identificabile attraverso una qualsiasi denominazione e può essere accompagnata da un contrassegno; ai fini della propria ammissibilità deve essere accompagnata da un sintetico Programma di Mandato e sottoscritta da un numero minimo di **40** sostenitori elettori.

Per ciascuna lista, il numero dei candidati a consigliere deve essere compreso tra **8 e 16** e deve indicare il candidato Sindaco ad essa collegato.

b) Entro il **20 Ottobre** i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e Scolastici (o loro delegati) esaminano le rispettive liste pervenute, comunicando al competente Ufficio Comunale (Servizio Attività Giovanili) le liste ammesse, ai fini della convalida finale che avverrà di norma entro il **31 ottobre** a cura della Commissione elettorale.

c) Ad avvenuta convalida delle liste elettorali inizia la campagna di sensibilizzazione presso le scuole. Gli Istituti Comprensivi regolamenteranno in modo autonomo al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori, anche a livello trasversale sul territorio, agevolando la circolazione e conoscenza delle liste elettorali e dei differenti Programmi di Mandato. A tal fine potranno essere promosse iniziative informative, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e/o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

d) Le elezioni si svolgeranno entro il **15 Novembre**, esclusivamente in orario scolastico, in un'unica giornata scelta d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli Istituti Comprensivi.

e) Gli elettori riceveranno una scheda recante i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti in apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato; a fianco del simbolo di lista sono stampate due righe su cui si potranno esprimere al massimo due preferenze per il candidato/candidata a consigliere

In caso di espressione di due preferenze una di esse dovrà essere femminile per parità di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

f) Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto. Non è consentito il cosiddetto voto disgiunto, ossia scegliere la lista di un candidato Sindaco ed esprimere la/e preferenza/e per i candidati a consigliere di una lista diversa.

### **Art. 8 – Operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti**

1. In ogni plesso scolastico viene istituito un seggio elettorale ciascuno composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario, affiancati da un docente referente di progetto.

2. Presso ogni plesso scolastico, sede di seggio elettorale, verrà distribuito dagli operatori del Comune il materiale elettorale (urne e schede), predisposto dal Servizio Attività Giovanili del Comune di Falconara M.ma in collaborazione con gli Istituti Scolastici.

3. Il seggio elettorale verificherà la regolarità delle operazioni di voto. Al termine delle votazioni il seggio elettorale procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio, alla chiusura e custodia delle urne, del materiale elettorale ricevuto ed alla stesura di un verbale dei voti ottenuti.

4. Gli operatori del Comune cureranno il ritiro del materiale elettorale e dei suddetti verbali dai plessi scolastici e lo faranno pervenire alla sede comunale del Servizio Attività Giovanili.



# **Comune di Falconara Marittima**

## **(Provincia di Ancona)**

5. Presso tale sede, la Commissione Elettorale assemblerà tutti i verbali ricevuti dai quali scaturirà il risultato e la nomina degli eletti e ne darà comunicazione agli Istituti Scolastici;
6. Viene eletto Sindaco il candidato della lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità sarà eletto Sindaco il candidato più giovane.
7. Assumerà la carica e le funzioni di vice Sindaco il candidato giunto secondo nel numero di preferenze ottenute. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
8. Sono eletti Consiglieri di maggioranza gli otto candidati che hanno ottenuto più preferenze nella lista collegata al candidato Sindaco neo eletto.
9. Gli otto consiglieri di minoranza sono assegnati alle liste non vincitrici: entrano di diritto il/i candidato/i a Sindaco e secondariamente i candidati a consigliere, tenuto sempre conto del numero di voti espressi in loro favore. A parità di preferenze viene eletto il/la ragazzo/a più giovane.
10. L'amministrazione Comunale prenderà atto della composizione del C.C.R.R. con apposita Delibera di Giunta a cura del Servizio Attività Giovanili, da trasmettere al Consiglio Comunale.

### **Art. 9 Programma di Mandato del Sindaco. Presidente.**

1. Il Sindaco del C.C.R.R., durante la prima seduta di Consiglio alla quale parteciperà anche il Sindaco cittadino e l'assessore competente, deve presentare ed illustrare il suo programma di lavoro.
2. Il Sindaco riveste anche il ruolo di Presidente del C.C.R.R. e ne coordina le attività, lo convoca, fissa l'ordine del giorno.

### **Art. 10. Segretario**

1. Svolge il ruolo di Segretario un consigliere designato volta per volta dal C.C.R.R. all'avvio di ogni seduta.
2. Il Segretario ha il compito di compilare la scheda-verbale preesistente, coadiuvato all'occorrenza, e di consegnarla al Presidente in chiusura della seduta.
- 3 Il Segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei consiglieri.

### **Art. 11 Convocazioni del C.C.R.R.**

1. Il C.C.R.R. dovrà riunirsi almeno due volte all'anno presso la Sala Consiliare del Comune di Falconara M.ma.
2. Per particolari circostanze alcune sedute, al fine di favorire la partecipazione dei Ragazzi, potranno svolgersi anche in un luogo diverso.
3. Le sedute del C.C.R.R. sono aperte, senza diritto di intervento per il pubblico..

### **Art. 12 – Decadenza e sostituzioni**

I Consiglieri fanno pervenire la giustificazione al Presidente per l'eventuale assenza in Consiglio.



## **Comune di Falconara Marittima**

### **(Provincia di Ancona)**

2. Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate in Consiglio, il Consigliere decade dalla carica ed è sostituito con il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dei Ragazzi.
3. In caso di decadenza o di dimissioni del Sindaco, o nell'impossibilità di procedere alla sostituzione dei Consiglieri, il C.C.R.R. si scioglie.
4. Entro 30 giorni dalla data di scioglimento si provvederà ad indire immediate nuove elezioni del Sindaco e del C.C.R.R..
5. Il C.C.R.R. neo eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza elettorale di quello di cui è stato disposto lo scioglimento.

#### **Art. 13 - Modalità per favorire la partecipazione**

1. Il C.C.R.R. disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nell'ambito dei vari istituti attraverso "audizioni e/o dibattiti" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

#### **Art. 14 – Attività del C.C.R.R.**

1. Il lavoro del C.C.R.R. si svolgerà in Commissioni consiliari, individuate durante la seduta di insediamento del Consiglio.  
Le competenze delle Commissioni consiliari verranno decise in funzione dei programmi presentati.

#### **Art. 15 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le associazioni**

1. Il verbale redatto dal Segretario in ogni seduta del C.C.R.R. dovrà essere portato quale comunicazione nella successiva seduta del Consiglio. Inoltre il verbale della seduta verrà inviato in copia ai singoli insegnanti delle classi interessate, per darne opportuna conoscenza ai/alle ragazzi/e e al servizio Attività Giovanili del Comune.
2. I componenti delle commissioni possono richiedere, tramite il servizio Attività Giovanili, la presenza durante lo svolgimento dei lavori di uno o più assessori competenti, per chiedere informazioni e per presentare proposte.
3. La Giunta o il Sindaco possono richiedere pareri per iscritto, inviandoli al Sindaco del C.C.R.R., il cui iter verrà seguito dal servizio Attività Giovanili e sottoscritto dall'assessore competente. Tratterà questioni riguardanti i/le ragazzi/e, servizi a loro destinati, la sostenibilità della città. Nel tal caso verrà convocata d'urgenza una seduta straordinaria del C.C.R.R. per rispondere al quesito o parere presentato e la risposta sarà inserita nel verbale della seduta stessa.
4. Gli organismi e le associazioni locali, nazionali e internazionali che si occupano di diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, possono richiedere di partecipare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentiti i Dirigenti Scolastici, alle sedute del C.C.R.R. e delle commissioni con diritto di parola e di proposta.



# **Comune di Falconara Marittima**

## **(Provincia di Ancona)**

### **Art. 16 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al Servizio Attività Giovanili e, successivamente, deliberate dal Consiglio Comunale Adulti.

### **Art. 17 – Norme transitorie e finali**

1. I termini di cui all'art. 7 – Modalità di elezione del Sindaco e del C.C.R.R., del presente Regolamento, non si intendono perentori per il primo anno di funzionamento. ma possono essere stabiliti in accordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Istituti Comprensivi e Scolastici.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione a cura del Consiglio Comunale.

### **Art. 18 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, per analogia, alle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale di Falconara Marittima, tenendo in ogni caso sempre presente l'età dei Soggetti destinatari.